

Rg. n. 203/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Niccolò Stanzani Maserati, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

rilevato che con ricorso rg. proc. unitario n. 203/2025 proposto ai sensi degli artt. 67 e ss. ccii, la sig.ra Nicoletta GALIMBERTI (cf: GLMNLT79D60D037O), nata a Correggio (RE) il 20/04/1979 e residente in Novellara (RE), Str. Boschi n. 72, ha chiesto che sia omologato il piano di ristrutturazione dei debiti proposto ai creditori che prevede, oltre al pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati, il pagamento dei crediti chirografi nella ridotta misura dello 15,187%;

letta la relazione particolareggiata depositata dall'avv. Erika Gualandri, nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 66, 67, 68 e 69 ccii;

ritenuto che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi di ammissibilità della domanda, la sig.ra GALIMBERTI possa considerarsi consumatore nei termini di cui alla nozione fornita dall'art. 2, let. e), ccii, avendo da tempo cessato l'attività imprenditoriale e avendo accumulato debiti di natura esclusivamente consumeristica;

ritenuto, sotto il profilo oggettivo, che la ricorrente versi in una condizione di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico della sig.ra GALIMBERTI per circa euro 225.000, accumulati nei confronti dell'Istituto di credito che, nell'anno 2007, ha erogato il mutuo per l'acquisto dell'abitazione (Banca MPS SpA), oltre che verso altre società di credito per finanziamenti al consumo;

osservato che la sig.ra GALIMBERTI è assunta con contratto a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio medio netto mensile di euro 1.800 circa per dodici mensilità, gravato da



trattenute mensili per pignoramento del quinto e cessione volontaria del quinto;

rilevato che la debitrice vive assieme al compagno e ai due figli minori in un immobile di sua esclusiva proprietà, gravato da ipoteca volontaria iscritta a garanzia del mutuo fondiario concesso per il suo acquisto nell'anno 2007;

che la ricorrente percepisce inoltre l'assegno unico familiare per euro 467 mensili;

che la ricorrente è proprietaria, oltre che dell'abitazione in cui la famiglia risiede, di un'autovettura Ford Focus, tg. CF 174 MZ, immatricolata nell'anno 2003, non compresa nel piano in quanto utilizzata per esigenze personali e lavorative;

che la quantificazione delle spese per il mantenimento proprio e della famiglia, indicate in euro 2.247 mensili (a cui deve aggiungersi la rata mensile di rimborso del mutuo, pari ad euro 680), appare allo stato congrua (rispetto a tali spese il compagno convivente partecipa nella misura del 50%);

osservato che il piano, sviluppato in un arco temporale di 4 anni, prevede il versamento da parte della debitrice di una somma mensile di euro 500 per 13 mensilità all'anno, per complessivi euro 26.000;

che a tale somma si dovrà aggiungere l'ulteriore importo accantonato nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi Trib. Reggio Emilia rge. n. 1691/2024, se non ancora assegnato (al netto delle spese);

che la provvista necessaria al fabbisogno del piano è ritratta dallo stipendio mensile della ricorrente, il cui rapporto di lavoro subordinato risulta stabile;

rilevato che la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 67 co. 5 ccii, di essere autorizzata, sussistendone i presupposti, al rimborso delle rate a scadere del contratto di mutuo fondiario in essere con Banca MPS SpA;

ritenuto che, con l'omologa del piano, possa essere concessa l'autorizzazione richiesta, essendo documentato il regolare ammortamento in essere;

osservato che l'art. 69 co. 1 ccii subordina l'ammissibilità della proposta alla verifica che la situazione di sovraindebitamento non sia stata determinata dal debitore con colpa grave, malafede o frode;

ritenuto che la colpa possa reputarsi grave allorché la violazione dell'obbligo di diligenza sia di significativa evidenza e, dunque, quando il comportamento dell'agente si discosti in modo marcato dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare;

osservato, nella specie, che il sovraindebitamento della ricorrente è da ricondurre alla tragica vicenda che ha colpito la famiglia nel



2010 (con la scomparsa della primo genita di appena 1 anno e 10 mesi) che, travolgendo la vita familiare e lavorativa della sig.ra GALIMBERTI e del di lei compagno, ha impedito incolpevolmente di fare fronte agli impegni assunti;

che, nel 2009, la debitrice aveva infatti contratto un finanziamento con Consum.it di euro 30.000 in linea capitale, per effettuare lavori di ristrutturazione dell'abitazione acquistata nel 2007;

che la perdita temporanea del lavoro ha, come detto, reso pressoché impossibile rientrare del debito contratto;

rilevato che, come spesso avviene in situazioni non dissimili, per fare fronte a questa difficoltà la sig.ra GALIMBERTI contraeva altri debiti (in particolare con Eurocqs SpA, oggi Prexta SpA);

osservato, tuttavia, che la debitrice – una volta riacquisita la stabilità lavorativa – ha sempre tentato di onorare le obbligazioni assunte, ed infatti non risultano a suo carico protesti o segnalazioni rilevanti in Centrale Rischi;

che il debito nei confronti della Banca mutuante si trova tutt'oggi in corso di regolare ammortamento, così come il debito verso Prexta SpA, essendo garantito dalla cessione volontaria del quinto dello stipendio;

ritenuto, quindi, che la condotta della debitrice non possa reputarsi colpevole, tanto meno nella connotazione grave oggi richiesta dalla legge, tenuto conto delle condizioni di vita descritte in ricorso e confermate dal gestore della crisi, del reddito disponibile all'epoca della sottoscrizione del mutuo ipotecario e delle sopraggiunte tragiche vicende personali;

ritenuto, in definitiva, in base alle allegazioni di parte e all'esame della relazione particolareggiata del gestore della crisi, che la debitrice non abbia assunto obbligazioni in maniera imprudente o senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o ancora che abbia colposamente agito al fine di eludere e vanificare le cautele previste dall'art. 124-*bis* TUB;

osservato, in proposito, che la creditrice Prexta SpA si è opposta all'omologa del piano, eccependo tra l'altro l'inaffidabilità della domanda;

rilevato che Prexta SpA ha eccepito, in particolare, che al momento della sottoscrizione del finanziamento nel 2009, la debitrice avrebbe sottaciuto l'esistenza del debito verso IFIS (già Consum.it), che nel frattempo aveva provveduto alla notifica di un decreto ingiuntivo;

che la circostanza trova conferma nella relazione del gestore della crisi;

ritenuto, tuttavia, che il non avere segnalato all'ente finanziatore l'esistenza di un pregresso debito, per quanto possa in ipotesi assurgere ad elemento ostativo all'omologa del piano, è di minor



rilievo nel caso concreto, dal momento che il rimborso del prestito contestato risulta essere in corso di regolare ammortamento;

ritenuto, quindi, che tale condotta, tenuto conto delle circostanze concrete allegate dalla ricorrente, possa al più qualificarsi in termini di colpa lieve, emergendo dall'esame degli atti la chiara volontà della debitrice di fare fronte alle obbligazioni assunte;

ritenuto che il piano proposto sia quindi giuridicamente ammissibile;

che lo stesso risulti anche fattibile, tenuto conto, da un lato, dell'ammontare complessivo del reddito della ricorrente e, dall'altro, dell'ammontare delle spese preventivate, il tutto in relazione alla somma mensile rimessa nella disponibilità dei creditori;

che la stabilità del rapporto di lavoro della sig.ra GALIMBERTI è garanzia sufficiente della fattibilità economica del piano;

ritenuto inoltre che sia rispettata la prescrizione di cui all'art. 67 co. 4 ccii, poiché i crediti privilegiati sono soddisfatti integralmente mentre per il credito ipotecario sarà concessa l'autorizzazione di cui al successivo comma 5;

rilevato che con le proprie osservazioni Prexta SpA si è opposta all'omologa del piano, eccependone anche la non convenienza rispetto alla prosecuzione del contratto (garantito dalla cessione del quinto dello stipendio e dalle somme maturate a titolo di TFR e accantonate dalla debitrice);

ritenuta l'infondatezza di tale obiezione, posto che l'art. 67 co. 3 ccii stabilisce espressamente la possibilità che il piano preveda anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno;

ritenuta, in tutti i casi, la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto da un lato del fatto che le somme che sarebbero ritratte dalla liquidazione dell'immobile andrebbero a soddisfare unicamente il creditore ipotecario (al netto delle spese da sostenere per la vendita), e dall'altro che la durata del piano sarebbe inferiore (3 anni invece di 4), con conseguente minor disponibilità di somme per i creditori chirografari;

ritenuto in definitiva che debba dichiararsi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile esigenza per la debitrice di dovere affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte del gestore della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta;

ritenuto sotto altro profilo che non sia emerso il compimento da parte della debitrice di atti in frode ai creditori;



ritenuto che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale ai sensi dell'art. 71, comma 1, ccii;

ritenuta, infine, la non opponibilità alla procedura del pignoramento presso terzi n. 1691/2024 R.G.E. – Trib. Reggio Emilia promosso da IFIS SpA;

p.q.m.

visti gli artt. 67 e ss. ccii, così provvede:

I. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla sig.ra Nicoletta GALIMBERTI (cf: GLMNLT79D60D037O), nata a Correggio (RE) il 20/04/1979 e residente in Novellara (RE), Str. Boschi n. 72;

II. ai sensi dell'art. 67 co. 5 ccii, autorizza il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca sull'abitazione principale, sottoscritto con Banca MPS SpA;

III. ai sensi dell'articolo 70, comma 8, ccii, ordina la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia, se già esistenti;

IV. dispone che la presente sentenza sia notificata a tutti i creditori a cura del gestore della crisi;

V. dispone che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano e riferisca ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;

VI. dispone che, terminata l'esecuzione del piano, il gestore della crisi, sentito il debitore, presenti al Tribunale una relazione finale;

VII. dichiara chiusa la procedura.

Così deciso in Reggio Emilia il 09/02/2026.

il giudice

Niccolò Stanzani Maserati

